

## PATTO DI COLLABORAZIONE

### TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CHIESA PARROCCHIALE "SAN BENEDETTO" PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI E DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' LUDICO/AGGREGATIVE PER FAMIGLIE ALL'INTERNO DEL GIARDINO RECINTATO CON ANNESSA AREA GIOCO BIMBI DI VIA MONTE ASOLONE 60

#### PREMESSO CHE:

- L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- Con Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 3 marzo 2016, n. mecc. 2016\_40895/066 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento;
- In data 09 luglio 2012 è stato stipulato un contratto per la gestione del giardino comunale sito in via Monte Asolone tra la Chiesa Parrocchiale San Benedetto, in persona del Sacerdote Don Paolo Marescotti, e la Città di Torino, in persona del Dott. Giuseppe Bianciotto, Dirigente del Settore Contratti. Tale affidamento della durata di 6 anni, a decorrere dal 1 febbraio 2011, è scaduto il 31 gennaio 2017;
- Con comunicazione via e-mail del 30 gennaio 2017 da parte dell'Area Patrimonio – Servizio Contratti Attivi al Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione e Integrazione e protocollata con prot. 995 del 20 febbraio 2017 dal suddetto Servizio, conservata agli atti, è stata presentata la proposta di Patto di collaborazione della Chiesa Parrocchiale San Benedetto rappresentata da Don Paolo Marescotti [REDACTED]. Tale proposta di Patto di collaborazione prevede la gestione di apertura e chiusura del giardino di via Monte Asolone e un contributo di pulizia dello stesso, mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento. Pertanto, si è dato avvio alla procedura prevista da tale Regolamento, e in particolare dall'art. 10 "Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi". A seguito di incontri tenutisi tra La Chiesa Parrocchiale San Benedetto nella persona di Don Paolo Marescotti e la Città, la proposta, è stata aggiornata e ripresentata alla Città il 21 marzo 2017, via e-mail, e protocollata con prot. 1487 del 21 marzo 2017 dal Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione;
- Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- E' stata verificata la coerenza con la Deliberazione "Individuazione delle collaborazioni ordinarie ai sensi del Regolamento Beni Comuni (n. 375). Individuazione delle categorie di beni comuni urbani, approvazione linee di indirizzo e modalità di attribuzione di eventuali vantaggi economici. Individuazione uffici competenti e dirigenti delegati" n. mecc. 2017 02341/070 del 27 Giugno 2017 della Giunta comunale, che ha provveduto ad individuare le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione "ordinari"; approvare le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi; individuare gli Uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione così come previsto all'art. 8 del Regolamento citato.
- Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. (.....) del gg/mm/aaaa, si è provveduto ad approvare la proposta di collaborazione della Chiesa Parrocchiale San Benedetto relativa al Giardino di via Monte Asolone e il presente schema di patto.

## TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, corso Peschiera 193, nella persona del Dirigente d'Area circoscrizionale delle Circoscrizione 3, Dr. Michele D'Arienzo, [redacted] il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto dall'art. 61 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino (in seguito: Città);

## E

La Chiesa Parrocchiale San Benedetto, nella persona di Don Paolo Marescotti [redacted];

## SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

### Art. 1. OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto lo svolgimento, per il periodo indicato al successivo art. 7, di attività di apertura e chiusura, di organizzazione di attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie a scopo ludico /aggregativo e di cura del giardino di proprietà comunale sito in via Monte Asolone 60, Torino.
2. Gli obiettivi del Patto sono:
  - rendere maggiormente agibile e fruibile ai cittadini il giardino ed evitarne l'uso improprio;
  - favorire la conservazione del bene evitando atti di incuria e vandalismo;
  - tutelare la quiete pubblica dei residenti delle limitrofe abitazioni consentendo l'utilizzo dello spazio in fasce orarie rispettose delle esigenze comuni;
  - sgravare la pubblica Amministrazione dall'onere di provvedere direttamente dal garantire tali servizi;

La Città, riconoscendone il valore educativo e il fatto che attraverso il medesimo si valorizza un'area verde altrimenti sottoutilizzata dalla cittadinanza, aderisce al Patto, da realizzarsi in tale area verde. Il progetto si realizzerà anche mediante il coinvolgimento, da parte della Chiesa Parrocchiale San Benedetto, di cittadini aderenti, che avvieranno la gestione dell'area verde, e secondo le ulteriori specifiche e regolamentazioni di utilizzo dell'area individuate nell'Allegato inviato alla Città il 21 marzo 2017, via e-mail, e protocollato con prot. 1487 del 21 marzo 2017 dal Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione.

3. L'area verde succitata rimane nel possesso della Città e conserva le destinazioni ad uso pubblico previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono da riferirsi alla categoria della collaborazione ordinaria nell'ambito delle azioni di "cura occasionale" come definito nella deliberazione della Giunta comunale approvata in data 27 giugno 2017 n. mecc. 2017 02341/070 e consistono nell'apertura e chiusura del cancello di accesso all'area giochi del giardino in argomento, nonché nell'organizzazione di attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie a scopo ludico/aggregativo.

### Art. 2. MODALITA' D'AZIONE, RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni;
2. La Chiesa Parrocchiale San Benedetto, per la corretta esecuzione delle attività previste, si impegna a:
  - a) svolgere il servizio di apertura e chiusura del cancello della struttura a titolo completamente

- gratuito e senza oneri di alcun tipo per la Città di Torino;
- b) presidiare e segnalare le criticità;

3. La Città si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) fornitura e manutenzione delle catene e dei lucchetti necessari per la chiusura nonché la duplicazione delle chiavi;
- b) apposizione cartellonistica recante gli orari di accesso al giardino;

4. Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del seguente Patto sono le seguenti:

- a) La Chiesa Parrocchiale San Benedetto si impegna a mantenere aperta la struttura per un orario minimo di 12 ore giornaliere dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (ore 22.00 nella fascia estiva dal 01 giugno al 30 agosto).
- b) La Chiesa Parrocchiale San Benedetto è disponibile a collaborare con altre associazioni e gruppi di cittadini, nell'ottica di agevolare la fruizione del giardino, a beneficio della collettività. La Parrocchia San Benedetto si impegna ad informare i competenti servizi comunali (Servizio Verde Gestione, circoscrizione 3) e gli Enti (Amiat,Iren,Smat),che potenzialmente potrebbero intervenire sull'area, ogni qualvolta verranno organizzate attività ludiche nel giardino, comunicando la data e gli orari al fine di evitare qualsiasi possibile interferenza.
- c) La Chiesa Parrocchiale San Benedetto è disponibile a condividere la propria esperienza relativa alla gestione condivisa di un bene comune con altri soggetti.

5. Per la gestione e il coordinamento delle attività, si terrà su richiesta della Circoscrizione o della Chiesa San Benedetto, un Tavolo di Coordinamento a cui parteciperanno rappresentanti della Città e della Chiesa Parrocchiale San Benedetto. Al Tavolo saranno invitati, se necessario, altri Servizi della Città e/o altri Enti o soggetti comunque interessati. Il Tavolo ha inoltre il compito di esaminare eventuali proposte provenienti da altri cittadini attivi.

### **Art. 3. FORME DI SOSTEGNO**

1. Per garantire la realizzazione del presente Patto, come previsto dalla determinazione Dirigenziale del ... (mecc. ...), la Città prevede le seguenti forme di sostegno:

- a) fornitura e manutenzione delle catene e dei lucchetti necessari per la chiusura nonché la duplicazione delle chiavi.

### **Art. 4. RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. La Chiesa Parrocchiale San Benedetto, nell'esercizio delle attività nell'area oggetto della presente Patto, si impegna al rispetto dell'art. 21 del Regolamento dei Beni comuni "Prevenzione dei rischi" e ispirerà la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nel rispetto della vigente legislazione;
2. All'avvio delle attività verrà sottoscritto dalle Parti un Verbale di stato di consistenza dell'area (in termini di materiali, strutture, attrezzature, manufatti, impianti).
3. Come indicato dal Regolamento dei beni comuni art. 22, la Chiesa Parrocchiale San Benedetto assume, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo;
4. La Chiesa Parrocchiale San Benedetto è responsabile, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, delle azioni realizzate nell'ambito del presente Patto e risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compreso il Comune di Torino, nell'esercizio della propria attività, anche per il fatto dei soggetti terzi partecipanti alle attività ex art. 2049 Cod. Civ., sollevandone contemporaneamente la Città;
5. Ogni danno che la Chiesa Parrocchiale San Benedetto dovesse subire da terzi, nel corso dell'attuazione del Patto, resterà a suo esclusivo carico. La Città resta pertanto sollevata da ogni responsabilità;

6. Qualora il Soggetto convenzionato, per qualsiasi motivo, si trovasse nell'impossibilità di svolgere il servizio di apertura e chiusura del cancello dovrà darne sollecita comunicazione alla Circoscrizione III e dovrà lasciare il cancello aperto per non pregiudicare la fruibilità pubblica dell'area.
7. Il Soggetto convenzionato non potrà assolutamente realizzare interventi di qualsiasi genere che modifichino o integrino la struttura di cui è affidatario delle chiavi.
8. Nel caso in cui non fosse possibile provvedere alla chiusura del cancello a causa della presenza di persone non disponibili a liberare lo spazio, il Soggetto convenzionato dovrà fare appello e riferimento alle Forze dell'Ordine evitando, nella maniera più assoluta, ogni contenzioso verbale e/o ogni iniziativa potenzialmente rischiosa per la propria incolumità.

#### **Art. 5. PUBBLICITA' DEL PATTO**

1. Il presente Patto sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

#### **Art. 6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso la consueta attività di verifica svolta dall'Ufficio tecnico circoscrizionale.

#### **Art. 7. DURATA E RISOLUZIONE**

1. Il presente Patto ha durata fino **al 31 dicembre 2020** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta attuazione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. Al termine del Patto l'area verde verrà ripresa in carico dalla Città con quanto contenuto in quanto esistente al momento dell'avvio delle attività. Dovranno altresì essere rimossi a cura della Chiesa Parrocchiale San Benedetto tutti i materiali e attrezzature conferiti nel corso delle attività del progetto, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L'area deve essere mantenuta in perfetto stato fino alla data della firma del verbale di ripresa in carico da parte della Città.
4. Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto in ogni momento, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 60 giorni da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
5. Costituiscono causa di immediato recesso dal Patto e quindi di conclusione anticipata della collaborazione:
  - a) il venir meno delle condizioni tecniche o di opportunità che consentono l'operatività del Patto;
  - b) la violazione delle norme del Regolamento;
  - c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto;
  - d) gravi inadempienze di quanto previsto dal Regolamento n. 317 del Verde pubblico e privato della Città di Torino
6. La Città potrà in ogni momento recedere unilateralmente dal Patto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso qualsivoglia nocumento possa derivare all'immagine della Città.

#### **Art. 8. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

**Art. 9. SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO**

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico della Chiesa Parrocchiale San Benedetto. Il presente atto non ha natura patrimoniale; pertanto, ai fini fiscali, si chiede l'applicazione dell'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Allegati:           - planimetria area oggetto del presente patto (Allegato 1)  
                      - analisi dei rischi (Allegato 2)

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, .....

Per il la Chiesa Parrocchiale San Benedetto

Chiesa Parrocchiale San Benedetto  
Don Paolo Marescotti

---

Per la Città di Torino

Dirigente d'Area Circostrizione 3  
Dr. Michele D'Arienzo

---